



CITTA' DI MUGGIO'

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO
UNIFICATO DISABILI EUROPEO” – C.U.D.E. -
E PER L’INDIVIDUAZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO
RISERVATE NEL COMUNE DI MUGGIO’**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n.6 del 16/04/2024

Indice generale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Finalità del Regolamento	3
Art. 3 – Normativa di riferimento	3
Art. 4 – Contrassegno Unificato per Disabili Europeo – C.U.D.E.	4
Art. 5 – Tipologie di contrassegno e durata	4
Art. 6 – Rilascio e rinnovo del C.U.D.E.	5
Art. 7 – Esposizione e uso	7
Art. 8 - Piattaforma unica nazionale informatica dei C.U.D.E.	8
Art. 9 – Aree di sosta per titolari C.U.D.E.	10
Art. 10 – Richiesta delle aree di sosta per disabili	10
Art. 11 – Sanzioni	12
Art. 12 – Entrata in vigore	13
Art. 13 - Abrogazione di norme	13

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (di seguito, CUDE oppure semplicemente “contrassegno”), introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio Unione Europea n. 98/376/1998 (recepito in Italia dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012), ha lo scopo di agevolare la circolazione e la sosta delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione; ha validità, oltre che sul territorio nazionale, in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
2. Il presente regolamento ne disciplina le modalità di rilascio sul Territorio Comunale.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di:

1. realizzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili e la piena integrazione nella società;
2. consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
3. consentire la mobilità, l'accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

Art. 3 – Normativa di riferimento

1. La normativa statuale di riferimento è integrata dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso, ad essa si deve attingere per ogni aspetto non trattato nel presente regolamento. In particolare, si richiamano:

- L'art.188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992: “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
- L'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- Gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996: “Regolamento recante disciplina per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Il D.M 5 luglio 2021: *“Istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni unici. (21A04587), (GU n.183 del 2-8-2021).*

Art. 4 – Contrassegno Unificato per Disabili Europeo – C.U.D.E

1. gli Enti proprietari della strada, ai fini di cui all'art.188 c.1, del Codice della Strada, art.381 c.1 del DPR n.495/92, devono realizzare e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide, nonché ai sensi dell'art.7 c.1 lett. d) del Codice della Strada, i Comuni, nei centri abitati possono, con ordinanza, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria, munite dello speciale contrassegno.

2. il presente Regolamento disciplina, nell'area del territorio comunale di Muggiò, le seguenti procedure:

- a) Rilascio, rinnovo e sostituzione del “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” per persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e per i non vedenti;
- b) Individuazione di aree di sosta c.d. “generica” per disabili;
- c) Individuazione di area di sosta c.d. “personalizzata” per disabili;

per tutti gli aspetti non specificatamente già regolati dalla normativa statuale di riferimento.

3. Il Comune di Muggiò, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992) e per i non vedenti (DPR 506/1996), rilascia ai cittadini residenti apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” conforme al modello europeo. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e di tutti gli stati membri dell'Unione Europea ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.

Art. 5 – Tipologie di contrassegno e durata

1. La normativa citata prevede due tipologie di contrassegno;

- a) Contrassegno con validità di 5 anni (art.381, comma 3, del DPR n.495/92);
- b) Contrassegno con validità temporanea (art.381, comma 4, del DPR n.495/92).

2. Sono rilasciati dietro presentazione di Certificazione (in originale) rilasciata dall'A.T.S. competente per territorio, servizio di Medicina Legale. Nel primo caso, la documentazione certifica in origine

uno stato di disabilità permanente; poiché la legge impone una validità del contrassegno di 5 anni, il rinnovo avviene con semplice certificazione del medico curante che attesti il permanere della condizione sanitaria rilevante.

Nel caso invece di disabilità certificata come temporanea dalla documentazione rilasciata dalla A.T.S. competente, il contrassegno avrà una durata pari a quella indicata nella certificazione sanitaria.

Art. 6 – Rilascio e rinnovo del C.U.D.E.

1. Il rilascio e l'eventuale rinnovo sono di competenza degli uffici comunali. Sul sito dell'Ente, nella sezione dedicata, si può scaricare la modulistica necessaria, la cui compilazione avviene con assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario. L'Ufficio competente, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia, entro 15 giorni, il contrassegno richiesto. In caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, il termine di 15 giorni decorrerà dalla data di integrazione.

2. Di seguito, il dettaglio della documentazione richiesta per ogni tipologia di istanza:

- Rilascio del contrassegno con validità 5 anni:

- Certificazione medica rilasciata dalla A.T.S. competente per territorio che attesti l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta in maniera "permanente" (art.381, comma 3, del DPR 495/92) oppure verbale della commissione medica integrata in cui è indicato in modo esplicito che la persona ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona risulti "Non rivedibile";

In alternativa:

- verbale di invalidità civile al 100% con accompagnamento (L. 508/1988 o L. 18/1980);
 - verbale di invalidità con dichiarazione di "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" (art. 381 del D.P.R. 495/1992);
 - verbale di invalidità per cecità (L. 382/1970).
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - N. 1 foto recente, formato tessera;
- Rilascio del contrassegno a tempo indeterminato:**
- Certificazione medica rilasciata dalla ATS di competente per territorio, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta

l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta per un tempo determinato ed in cui sia specificato il presumibile periodo di durata della invalidità (art.381 c. 4 del DPR 495/92);

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 1 foto formato tessera;
- N.2 marche da bollo da € 16,00

- **Rinnovo del contrassegno:**

Per il **rinnovo** occorre presentare domanda utilizzando l'apposito modello a cui si dovrà allegare:

- se per il primo rilascio era stata presentata certificazione medico legale A.T.S. a tempo indeterminato: per il rinnovo occorre presentare un certificato del medico curante attestante il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al primo rilascio;
- se per il primo rilascio era stata presentata documentazione di durata temporanea: per il rinnovo occorre presentare la stessa documentazione prevista per il rilascio;
- se per il primo rilascio era stata presentato un verbale di invalidità civile permanente: per il rinnovo occorre presentare un certificato del medico curante attestante il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al primo rilascio o, in alternativa, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il verbale non è stato revocato o non è stato oggetto di revisione successivamente al primo rilascio;
- Originale del contrassegno di parcheggio per disabili scaduto (da restituire all'Ufficio);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N. 1 foto recente, formato tessera;
- N.2 marche da bollo da € 16,00, solo per contrassegni con validità inferiore ad anni 5 (temporanei);

- **Sostituzione del contrassegno in caso di deterioramento:**

- Originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato (da restituire all'Ufficio);
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N.1 foto recente, formato tessera;

- **Sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento o furto:**

- Denuncia di smarrimento o furto (in originale), presentata presso le Autorità competenti, recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- N.1 foto recente, formato tessera.

3. il contrassegno dovrà tassativamente essere riconsegnato all'Ufficio competente nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune e in caso di decesso dell'intestatario.

4. la semplice richiesta di duplicato non autorizza alla sosta o alla circolazione.

5. il contrassegno è valido come documento di riconoscimento (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. 445/2000), in quanto rilasciato da pubblica amministrazione e riportante la fotografia e la firma dell'intestatario. Di conseguenza, la consegna dello stesso può avvenire solo in presenza dell'interessato, che dovrà apporre la firma sul documento in presenza. Nei casi di grave impedimento dell'interessato a muoversi, verrà valutata la possibilità di recapito a domicilio tramite pubblico Ufficiale per la raccolta della firma.

Art. 7 – Esposizione e uso

1. Come previsto dall'art. 381, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale (a fronte dell'istituzione della piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unici, di cui all'art. 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il contrassegno deve essere esposto in originale (ne è vietata la duplicazione), in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

2. Il contrassegno è valido in tutto il territorio nazionale e consente:

- la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- la circolazione nelle aree pedonali e nelle Zone a traffico limitato (ZTL), sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- la circolazione in casi di divieto o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- la sosta negli spazi riservati delimitati da apposita segnaletica;
- La sosta negli spazi riservati delimitati da apposita segnaletica, ad esclusione degli spazi di

- sosta "personalizzati" (si veda art.9 del presente Regolamento);
- la sosta senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- la sosta a titolo gratuito nelle aree di sosta a pagamento (stalli blu) qualora gli spazi riservati risultino occupati (art. 188, comma 3-bis, Codice della Strada), laddove presenti nel territorio del Comune di Muggiò e in altri Comuni.

3. Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti negli artt. 157-158 e ad altre disposizioni del Codice della Strada. In caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione, viene consentito lo spostamento del veicolo dotato di contrassegno evitandone la rimozione.

Art. 8 - Piattaforma unica nazionale informatica dei C.U.D.E.

1. Il Decreto ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale, attuata per tramite la *“piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE”*.

2. Con la nuova gestione delle autorizzazioni governata a livello nazionale, chi appartiene a un Comune aderente alla piattaforma e deve spostarsi in altro Comune anch'esso aderente alla piattaforma, non dovrà più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni. I Comuni che aderiscono alla piattaforma saranno in grado di riconoscere le targhe registrate alla Piattaforma. In tutti gli altri Comuni che ancora non hanno aderito alla sperimentazione, continueranno a valere le modalità operative precedenti.

3. Il Comune di Muggiò, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023, ha approvato la mozione *“VIAGGI SENZA BARRIERE CON IL CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO, CUDE”*, finalizzata alla adesione alla *“piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE”*, a cui l'ufficio competente darà corso a seguito dell'approvazione del presente regolamento.

4. Con l'adesione alla *“piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE”*:

- I titolari di CUDE che intendono spostarsi anche in altri Comuni potranno aderire alla piattaforma ed evitare così qualunque altra comunicazione al Comune di transito. L'adesione alla piattaforma è del tutto facoltativa. Per chi non si sposta dal proprio Comune di riferimento non è necessario fare richiesta: la richiesta di adesione può essere effettuata in qualsiasi momento in caso di future e diverse esigenze di spostamento.

- Per accedere alla piattaforma, è indispensabile che il richiedente presenti al Comune che ha emesso il contrassegno la richiesta di adesione. L'interessato dovrà compilare un apposito modulo (previsto nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021) indicando una targa "attiva" e una seconda facoltativa. Poiché la piattaforma gestisce un'unica targa, in caso di utilizzo di quella facoltativa è necessario provvedere alla sua attivazione. Il Comune, dopo aver inserito i dati nella piattaforma, consegnerà al richiedente un Codice Univoco alfanumerico che l'utente potrà utilizzare per accedere alla piattaforma stessa dal portale dell'automobilista (sito: www.ilportaledellautomobilista.it) e dall'app iPatente.

Il comune che rilascia il CUDE:

- inserisce i dati sulla piattaforma dietro richiesta di adesione del titolare del contrassegno;
- consegna al titolare del contrassegno il codice univoco per accedere alla piattaforma;
- gestisce il rinnovo, la sospensione e la revoca sulla piattaforma.

La piattaforma acquisisce dai Comuni:

- la data di rilascio e di scadenza;
- la targa associata al contrassegno.

Il titolare del contrassegno:

- riceve, dal Comune che ha emesso il contrassegno, il codice univoco utilizzabile per accedere alla piattaforma e gestire le targhe. Il titolare è responsabile della conservazione e utilizzo del Codice Univoco.

I titolari del contrassegno possono:

- modificare, cancellare e/o sostituire una o entrambe le targhe già presenti in piattaforma, di queste solo la targa attiva permette la libera circolazione al di fuori del Comune di riferimento.
- segnalare i casi in cui, per furto o smarrimento, il Codice Univoco sia da bloccare. In seguito alla segnalazione è necessario recarsi al Comune per richiedere un nuovo Codice Univoco.

5. Gli organi che gestiscono i servizi di polizia stradale effettuano le verifiche sulle targhe durante le operazioni ordinarie di polizia stradale (es. verifica stalli o verifica accessi ZTL).

Art. 9 – Aree di sosta per titolari C.U.D.E.

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili sono delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo blu di cui al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i. e sono realizzate secondo i modelli del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.);

2. Le aree di sosta per disabili possono essere:

- “generiche”, messe al servizio di tutti i cittadini in possesso del CUDE da parte dell'Amministrazione;
- “personalizzate”, assegnate su specifica richiesta ad un unico soggetto in possesso di determinati requisiti e individuate da apposita segnaletica indicante gli estremi del CUDE dell'assegnatario;

2. Le aree di sosta per disabili presenti nel territorio comunale sono messe al servizio di tutti i cittadini in possesso del CUDE, da parte dell'Amministrazione;

3. L'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica verticale e orizzontale compresa l'eventuale apposizione di sensori atti alla individuazione e delimitazione delle aree di parcheggio riservate alle persone disabili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Richiesta delle aree di sosta per disabili

1. I titolari di CUDE residenti o che lavorano nel territorio del Comune di Muggiò possono fare richiesta di uno stallone di sosta per disabili “generico” nei pressi della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro qualora:

- non vi sia la disponibilità di uno o più spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili a meno di 40 mt. dalla abitazione o sede lavorativa, fatto salvo casi legati alla particolarità della via/piazza e della zona e alla presenza di più soggetti titolari di contrassegno nel luogo;
- l'abitazione del richiedente non presenti spazi interni (posto auto, cortile, ecc...) idonei a parcheggiare in modo agevole il proprio veicolo;
- l'istituzione del suddetto spazio di sosta non risulti di intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- vi sia un'alta densità di traffico;
- la zona in esame, in generale, presenti problemi di carenza di posti auto per invalidi.

2. L'istanza va presentata al Comune di Muggiò su apposita modulistica compilata in ogni suo punto, nella quale vengono dichiarati, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda e viene corredata da copia del CUDE;

3. L'ufficio competente provvederà all'avvio dell'istruttoria verificando la documentazione presentata e alla conclusione del procedimento entro 30 giorni, qualora si renda necessaria un'integrazione della documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di integrazione della documentazione mancante. Entro la conclusione del procedimento, l'ufficio competente provvederà alla predisposizione della segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione dello spazio riservato;

4. Analoga richiesta può essere fatta da Associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, per disporre di un parcheggio "generico" nei pressi delle loro sedi. La richiesta sarà vagliata compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona di riferimento ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità;

5. I titolari di CUDE che risiedano o lavorino nel territorio del Comune di Muggiò possono fare richiesta di un solo stallo di sosta per disabili "personalizzato", nei pressi della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili con validità di 5 anni;
- essere abilitati alla guida con patente di categoria speciale;
- non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile o di altra area fruibile dal nucleo familiare.

6. L'istanza di posto personalizzato va presentata al Comune di Muggiò su apposita modulistica compilata in ogni suo punto, nella quale vengano dichiarati, sotto la propria responsabilità, i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- copia del CUDE;
- copia della patente di guida speciale;
- in caso di richiesta presso il luogo di lavoro, dichiarazione resa da parte del datore di lavoro il quale attesti che la persona disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza, indicando, inoltre, gli orari di lavoro;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che il luogo presso cui il disabile vive o lavora non dispone di area di parcheggio privato o di altre aree private accessibili.

Se con gravi limitazioni della deambulazione presentare anche:

- copia della patente di guida di persona convivente, oppure non convivente ma stabilmente addetta a garantire gli spostamenti;

7. L'ufficio competente provvederà all'avvio dell'istruttoria di posto personalizzato verificando la documentazione presentata e alla conclusione del procedimento entro 30 giorni; qualora si renda necessaria un'integrazione della documentazione presentata, il termine di 30 giorni decorrerà dalla data di integrazione della documentazione mancante. Entro la conclusione del procedimento, l'ufficio competente provvederà alla predisposizione della segnaletica (orizzontale e verticale) di delimitazione dello spazio riservato.

8. Lo stallo di sosta "personalizzato" non potrà essere concesso quando la documentazione non risulti completa o irregolare e nei casi in cui:

- lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile troppo distante dal sito di riferimento (100 m circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- si determini il venir meno della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

Art. 11– Sanzioni

1. L'utilizzo del contrassegno deve seguire le norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso; le violazioni verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni previste. Le dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contrassegno sono assunte ai sensi del D.P.R. 445/2000; l'eventuale non veridicità di dichiarazioni e documentazioni (art. 76 del citato decreto) sarà punita secondo gli artt. 483 e 495 del Codice Penale.

2. Ogni uso improprio e/o abuso del contrassegno darà luogo, oltre alle sanzioni di legge, alla immediata revoca dello stesso.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della corrispondente delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, i contrassegni già rilasciati mantengono la loro validità, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e saranno adeguati alle nuove disposizioni al momento del rinnovo.

Art.13 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DI CONTRASSEGNI SPECIALI PER AUTOVEICOLI TRASPORTANTI INVALIDI", approvato con atto di Consiglio Comunale n.7 del 14 gennaio 1980 e ogni altra disposizione interna in contrasto con quanto nuovamente novellato.